

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 71 DEL 26/09/2023

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 1 DEL PRGC – ZONA FB1 PRADUMAN AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LR 11/06.04.1998

L'anno duemilaventitre addi ventisei del mese di Settembre alle ore 20:00 presso la sala delle adunanze sita al primo piano del Municipio.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Presente
BREAN LEO	Consigliere	Presente
CIOCCHINI MARCO	Consigliere	Presente
CONTE LINA	Consigliere	Presente
CORTESE PAOLA	Consigliere	Presente
DI MARTINO SARA	Consigliere	Assente Giustificato
PEROSINO ALESSANDRO	Consigliere	Assente Giustificato
PICCOLI FREDERIC	Presidente	Presente
ROLLANDIN CHRISTINE	Consigliere	Presente
SABOLO ALEX	Consigliere	Presente
TRIGLIA NICOLA	Consigliere	Assente Giustificato
CASTIGLIONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MERLIN GIACINTA	Consigliere	Presente
CAMOS ERIK	Consigliere	Presente
IIRITI ANTONIO	Consigliere	Assente Giustificato
JACQUEMET CARMEN	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 4

Assiste Il Segretario Comunale - Riccardo Mantegari.

Il Sig. Frederic Piccoli – Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale in materia di competenze del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che, nell'intento aumentare le possibilità di valorizzazione dell'immobile di proprietà comunale denominato "Autostazione", sito in via Roma n. 72, si è ravvisata l'esigenza di inserire nelle tabelle delle NTA nuove destinazioni d'uso per l'immobile in oggetto;

PRESO ATTO, infatti, che il vigente PRGC, in particolare le tabelle delle NTA, prevedono per la zona ove è ubicato l'immobile comunale (zona Fb1 – Praduman) un numero limitato di destinazione d'uso, che non consentono, in prospettiva, una completa valorizzazione dello stesso in quanto limitano l'utilizzo degli spazi da parte di eventuali locatari;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.02.2022 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione triennale 2022/2024 il DUPS e l'allegato "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari degli immobili di proprietà del Comune", redatto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/2009;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.05.2022 con la quale si procedeva alla modifica del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari precedentemente approvato, in particolare veniva approvata la scheda relativa all'immobile comunale "E.4 – Autostazione";
- la deliberazione del consiglio Comunale n. 46 del 28/07/2022 con la quale veniva adottata la variante sostanziale di PRGC;
- la comunicazione dell'Assessorato Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio – Pianificazione territoriale del 12/10/2022 prot. 10483 con la quale l'ufficio regionale, preso atto che la variante non sostanziale al PRGC adottata non era stata sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998, obbligatoria in seguito alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2019, chiedeva di riattivare l'iter di approvazione in Consiglio Comunale successivamente alla verifica di cui sopra;

PRESO ATTO che l'ufficio tecnico comunale ha provveduto a redigere e trasmettere agli uffici regionali in data 05/05/2023 prot. 7402 la relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante non sostanziale n. 1 al PRGC;

DATO atto che il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria con proprio provvedimento dirigenziale n. 3631 del 19/06/2023 ha dichiarato, ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante non sostanziale n. 1 al PRGC;

CONSIDERATO che la Struttura pianificazione territoriale nell'ambito della valutazione di assoggettabilità pur esprimendo parere favorevole, ha precisato: *"In considerazione della formulazione della Tab. 1bis – Fb, (si) chiede al Comune di non estendere la nuova costruzione per gli interventi di natura privata modificando in tal senso la Nota (1). Si chiede, inoltre, di apportare un'ulteriore modifica alla Nota (1) escludendo il riferimento alla demolizione e ricostruzione in quanto riconducibile all'intervento di ristrutturazione già ammesso in tabella"*;

PRESO ATTO che l'elaborato della variante non sostanziale n. 1, adeguato a quanto specificato dalla Struttura Pianificazione Territoriale, ha ottenuto i seguenti pareri positivi:

- Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica, Edilizia sedi istituzionali e sismica parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 in data 22/06/2023 prot. 5827
- Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali - parere favorevole ai sensi dell'art. 16, comma 2 della LR 11/06.04.1998 in data 19/07/2023 prot. 5997;

RICHIAMATO l'art. 16 della L.R. 11/98 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione, e la documentazione allegata, è stata altresì oggetto di esame da parte della 3^a Commissione Consiliare Permanente in materia di Lavori pubblici e ambiente, competente per materia, in data **18/09/2023** come risulta dal verbale in atti, con il quale si esprime, ad unanimità, parere favorevole;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari, diretti o indiretti, a carico del bilancio comunale;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI, sotto la moderazione del Presidente del Consiglio comunale:

- **Sindaco Francesco FAVRE:** la variante è relativa alla zona FB1 e si rende necessaria perché, all'atto di approvazione del Piano regolatore, in questa zona non sono state previste alcune destinazioni d'uso che l'Amministrazione ritiene importanti per la valorizzazione dell'area. Favre spiega che con la variante non viene apportata alcuna modifica del territorio ma si intendono invece introdurre alcune destinazioni d'uso, quali l'ambulatorio medico piuttosto che l'artigianato di servizio (barbiere, estetista ecc.), che sono utili a meglio valorizzare, in particolare, l'edificio comunale riconoscibile come "Ex Cip Tours". La variante era già stata adottata dal Consiglio nel luglio 2022 ma poiché è stato necessario richiedere ulteriori pareri alla Regione, si è reso necessario portarla nuovamente all'attenzione del Consiglio per la nuova adozione. In seguito all'adozione la variante sarà pubblicata per 45 giorni, durante i quali i cittadini e la Regione potranno presentare eventuali osservazioni, e successivamente la stessa potrà essere definitivamente approvata dal Consiglio comunale. Il Sindaco specifica trattarsi di una forma di pianificazione di ampio respiro che va al di là dell'immediata contingenza e, pertanto, il fatto che lo stabile comunale sia stato nel frattempo affittato a C.V.A. Spa non toglie interesse alla modifica che apre nuove prospettive di valorizzazione dell'immobile, nel rispetto delle sue effettive potenzialità.
- **Consigliere Erik CAMOS:** presenta alcune considerazioni di carattere "*politico*" poiché – sostiene – "*l'urbanistica è la massima espressione di indirizzo politico che si vuol dare al territorio*". Camos rileva che, rispetto alla previgente scheda di PRGC, viene tolta la destinazione a "Ufficio del turismo" – che è invece la destinazione che la minoranza ha sempre auspicato per lo stabile in parola, per la sua collocazione baricentrica, invece della costosa soluzione della maggioranza che intende spostare l'Office in centro al paese – ed è stata altresì tolta la destinazione di "azienda della ristorazione". Il consigliere chiede con quale ratio si sia previsto di concedere l'apertura di un'attività artigianale, quale ad esempio il parrucchiere, mentre non si vuole permettere l'apertura di un ristorante.
- **Sindaco Francesco FAVRE:** ritiene che la disamina del consigliere Camos si poggi su presupposti sbagliati: in primis – sostiene Favre – la destinazione ad "Ufficio del turismo" non è stata cassata per ragioni di carattere politico-programmatico, bensì su specifica richiesta dei competenti uffici regionali, in quanto detta categoria, erroneamente riportata nelle tabelle del PRGC, in realtà non esiste poiché non è contemplata nelle Note tecniche. Non si tratta dunque di scelte politiche ma di "*normale manutenzione delle norme*". In relazione alla destinazione d'uso a ristorazione il Sindaco chiarisce che la variante è finalizzata alla pianificazione dell'intera zona FB1 e non solo dello stabile comunale. In detto contesto – afferma – se si eliminasse la destinazione d'uso "ristorazione" i locali che attualmente esercitano detto servizio nella zona in questione dovrebbero chiudere e, pertanto, è di tutta evidenza che detta destinazione deve essere mantenuta, e così è stato fatto. Discorso diverso è la scelta amministrativa di non destinare lo stabile comunale ad attività commerciali o di ristorazione che è stata presa per non creare concorrenza con le attività private, a prescindere dall'attuale contratto di locazione a CVA Spa, che è sopravvenuto in un secondo momento.
- **Consigliere Erik CAMOS:** prende atto dell'inesistenza della destinazione a "Ufficio del turismo" anche se ritiene che trattandosi di "*correzione di un errore formale*" avrebbe dovuto seguire un altro iter amministrativo rispetto alla variante non sostanziale. Camos esamina la tabella di variante e fa presente che nella tabella delle prescrizioni vigenti è cancellata la dizione "aziende della ristorazione" e sono aggiunte le dizioni "attività commerciali di interesse prevalentemente locale" e "attività produttive e artigianali". Ritiene la spiegazione del Sindaco piuttosto confusa.

- **Sindaco Francesco FAVRE:** rileva la non pertinenza delle osservazioni addotte poiché afferma che una procedura di variante al PRGC ben possa assorbire una procedura di rango inferiore, come è quella di correzione di un errore materiale, e così è stato fatto. In relazione alla asserita cancellazione della dizione “azienda della ristorazione” richiamata da Camos il Sindaco fa presente che nella tabella finale della variante è rimasta attiva la destinazione G10 che è stata semplicemente corretta da “ristorazione” a “bar e ristorazione” al fine di ampliare la categoria di riferimento. “*Gli atti sono chiarissimi*” – sostiene il Sindaco – e la destinazione a ristorazione è stata evidentemente mantenuta, a prescindere dalla destinazione locativa che l’Amministrazione vuole dare al proprio stabile e che non prevede detta attività.

RILEVATA l’assenza di dichiarazioni di voto;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- l’attestazione del responsabile del servizio finanziario in merito all’assenza di rilevanza contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. B.1) del vigente regolamento comunale di contabilità;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell’ente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, nonché dall’art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti:	13
Consiglieri astenuti:	1 (Jacquemet)
Consiglieri votanti:	12
Voti favorevoli:	9
Voti contrari:	3 (Castiglioni, Camos, Merlin)

D E L I B E R A

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI ADOTTARE ai sensi dell’art. 16 della L.r. 11/98 la variante non sostanziale n. 1 al PRGC relativa alla modifica della tabella della sottozona Fb1 - Praduman meglio illustrata nella relazione allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, concernente la revisione delle destinazioni d’uso ammesse;
2. DI DARE ATTO che la presente variante comporta la modifica degli elaborati di PRGC vigenti ed in particolare la tabella delle NTA - TAB. 1 – Fb SOTTOZONE DI TIPO Fb – “Fb1 Praduman”;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari, diretti o indiretti, a carico del bilancio comunale
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione integra e sostituisce le annotazioni della tabella 1bis – Fb adottata con deliberazione n. 46 del 28/07/2022;
5. DI PUBBLICARE per estratto la presente all’Albo pretorio comunale e di depositare in pubblica visione gli atti della variante, presso l’Ufficio Tecnico Comunale per 45 giorni consecutivi;

6. DI TRASMETTERE gli elaborati sopra richiamati, relativi alla variante, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per il proseguo dell'iter di approvazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/98 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Frederic Piccoli

Il Segretario Comunale
Riccardo Mantegari

(atto sottoscritto digitalmente)